

## Riferimenti normativi

La **Costituzione della Repubblica Italiana** dedica un intero articolo, il numero 33, all'*interesse pubblico* in materia di istruzione, istituzioni educative, e ruolo degli Esami di Stato:

### **Art. 33.**

*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.*

*La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.*

*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.*

*La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.*

*È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.*

Inoltre nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito *valore legale* è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica o accademica nell'esercizio di una funzione pubblica. Esso riproduce gli estremi di un atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale o da una commissione d'esame, investita della medesima funzione, che dispone il conferimento del titolo al candidato; pertanto si tratta di un atto di fede privilegiata ai sensi degli artt.2699 e 2700 del Codice civile. Per potersi dare la potestà prima menzionata, tale autorità in parola deve essere un'amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato *legalmente riconosciuto* dal Ministero competente, mentre il titolo di studio deve riferirsi ad un corso previsto da un apposito regolamento didattico conforme a schemi nazionali definiti da specifiche leggi e norme ministeriali (o anche leggi regionali per i settori formativi di loro competenza). A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.

Dal punto di vista dell'efficacia giuridica, il possesso di un titolo di studio con valore legale è (per definizione) una condizione necessaria, in base a specifiche norme dell'ordinamento, per:

- il proseguimento degli studi nel sistema scolastico o accademico nazionale
- l'ammissione ad esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi, collegi ed ordini professionali per l'esercizio di professioni che tutelano fondamentali interessi pubblici (dalla salute alla conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale, ad esempio), come peraltro previsto dal quinto comma dell'art.33 Cost.
- la partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e l'inquadramento in precisi profili funzionali lavorativi

Infine, i titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia, se non a seguito di una dichiarazione di riconoscimento o di equipollenza, che può essere concessa in base a criteri e procedure sancite da accordi e trattati internazionali e definiti in apposite leggi nazionali di recepimento.